



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Verkehr BAV
Abteilung Infrastruktur

Direttiva sull'accesso ai marciapiedi senza gradini

N. registrazione: BAV-511.3-10/4/3/5/1/1/2/5
Data: giugno 2022
Versione: 0.3 – prima bozza



BAV-D-E7AF3401/1423

Nota editoriale

Editore	Ufficio federale dei trasporti
Autore	Gruppo di lavoro per la redazione della direttiva
Diffusione	Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Lingue	Tedesco (originale), italiano, francese

Gestione dei documenti interna all'UFT

Livello piano Q	Dir., pubblico
Campo d'applicazione processi UFT	Processo 511.5 per la redazione

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2024.

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Finanziamento

Divisione Infrastruttura

Pierre-André Meyrat, Direttore supplente

Anna Barbara Remund, Vicedirettrice

Edizioni / cronologia redazionale

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato
0.1	Maggio 21	Gruppo di lavoro per la redazione della direttiva	Prima bozza	In elaborazione
0.2	Febbraio 22		Sviluppo interno all'UFT	In elaborazione
0.3	Maggio / giugno 22		Avamprogetto CP ciclo di revisione 2024 e nulla osta interno UFT	In elaborazione

* Stati previsti: in elaborazione / in revisione / in vigore (con visto) / sostituito.

Indice

1	Disposizioni generali	4
2	Requisiti	5
2.1	Requisiti generali.....	5
2.1.1	Competenze	5
2.1.2	Condizioni quadro finanziarie.....	5
2.1.3	Data di attuazione	5
2.1.4	Ulteriori requisiti generali.....	5
2.2	Ulteriori requisiti specifici dei singoli casi	6
2.2.1	Requisiti per l'attuazione della soluzione «rampa» (caso 1).....	6
2.2.2	Requisiti per l'attuazione della soluzione «ascensore al posto della rampa» (caso 2).....	6
2.2.3	Requisiti per l'attuazione della soluzione «sia rampa sia ascensore» (caso 3).....	6

1 Disposizioni generali

Scopo

La presente direttiva ha lo scopo di precisare i requisiti per l'accesso ai marciapiedi senza gradini.

Campo d'applicazione

La direttiva si applica agli impianti per il pubblico di stazioni delle ferrovie a scartamento normale, metrico e ridotto.

Basi legali

Per rampe e ascensori si applicano in generale le disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) relative all'articolo 34, DE 34 numero 3.1.2.

Delimitazioni

Sono generalmente possibili tre casi di accesso ai marciapiedi non a raso.

	Nessun ascensore	Ascensore
Nessuna rampa	Non rappresentato La direttiva si focalizza sull'accesso non a raso.	Caso 2 Realizzazione «ascensore al posto della rampa»
Rampa	Caso 1 Realizzazione «rampa»	Caso 3 Realizzazione «sia rampa sia ascensore»

La direttiva tratta i casi 1–3.

2 Requisiti

2.1 Requisiti generali

2.1.1 Competenze

La scelta se realizzare rampe e/o ascensori spetta ai gestori dell'infrastruttura (GI), che devono operarla nel rispetto delle condizioni quadro. Questa disposizione è stata precisata nell'ambito della revisione 2024 delle DE-Oferr. La presente direttiva definisce le condizioni quadro da osservare nella scelta.

2.1.2 Condizioni quadro finanziarie

I GI sono responsabili del rispetto delle condizioni quadro finanziarie.

Nella scelta della variante di realizzazione di ascensori e/o rampe va tenuto conto dei costi di investimento ed esercizio, che devono rispettare le condizioni quadro finanziarie (convenzioni sulle prestazioni CP, convenzioni di attuazione delle fasi di ampliamento CA).

2.1.3 Data di attuazione

La presente direttiva riguarda in particolare le stazioni che non sono ancora state dichiarate conformi alla legge sui disabili (LDis). La ristrutturazione di stazioni già dichiarate conformi alla LDis rientra nell'ambito di responsabilità dei GI e anche in questo caso va osservato l'aspetto delle condizioni quadro economiche.

2.1.4 Ulteriori requisiti generali

La presente direttiva valuta i casi sulla base di due fattori:

- a. **triangolo impianti per il pubblico:**
capacità, sicurezza e funzionalità (incl. catena di trasporto¹);
- b. **disponibilità impianti per il pubblico:**
flusso di persone (incl. PRM), fabbisogno di spazio, evacuazione in caso di evento.

È impossibile fare una netta distinzione tra questi due fattori, che possono sovrapporsi o essere fortemente interdipendenti.

¹ Per «catena di trasporto» si intende qui in particolare la necessaria predisposizione di percorsi privi di barriere all'interno della stazione o del nodo di trasporti pubblici (TP) (vie di collegamento tra differenti offerte TP).

2.2 Ulteriori requisiti specifici dei singoli casi

2.2.1 Requisiti per l'attuazione della soluzione «rampa» (caso 1)

Si rimanda alle DE-Oferr e alle norme VSS citate nelle DE-Oferr relative all'articolo 34, DE 34.4 numero 1.4.

2.2.2 Requisiti per l'attuazione della soluzione «ascensore al posto della rampa» (caso 2)

Si deve verificare e dimostrare la presenza dei suddetti due fattori.

Triangolo impianti per il pubblico

Devono essere adempiuti i requisiti di sicurezza (ad es. code/aree di attesa davanti all'ascensore), capacità e funzionalità. Per disposizioni e dettagli si vedano le DE-Oferr e il regolamento R RTE 24200 «Publikumsanlagen» dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP).

Disponibilità impianti per il pubblico

I tempi di riparazione in caso di guasto vanno ridotti al minimo. La manutenzione deve essere programmata possibilmente al di fuori del periodo di utilizzo dell'infrastruttura e bisogna prevedere una soluzione sostitutiva. Se sono disponibili due ascensori, la ridondanza permette di ridurre conseguentemente i requisiti di un ascensore. La disponibilità non è motivo sufficiente per realizzarne un secondo.

2.2.3 Requisiti per l'attuazione della soluzione «sia rampa sia ascensore» (caso 3)

Si deve verificare e dimostrare l'adempimento dei requisiti dei casi 1 e 2.

La disponibilità degli ascensori deve essere definita in relazione alla possibilità di utilizzare le rampe. La decisione spetta all'impresa.